

ERG Wind 4



EW4/2020/U/00000488

09-11-2020

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale

CRESS@pec.minambiente.it

p.c.

Regione Campania

50 02 03 - UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico,
Green Economy e Bioeconomia

uod.500203@pec.regione.campania.it

Comune di Greci

protocollo.greci@asmepec.it

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

ctva@pec.minambiente.it

Ve.la S.r.l.

ve-la@legalmail.it

Genova li 09/11/2020

OGGETTO: [ID_VIP:4631] Procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al parco eolico localizzato nei Comuni di Greci (AV) e Montaguto (AV) progetto di smantellamento dei 32 aerogeneratori esistenti e realizzazione di 10 nuovi aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 43,8 MW – osservazioni presentate da Ve.La S.r.l. in data 28/10/2020

Con riferimento all'istanza di cui in oggetto, relativa alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. riferita al progetto di "Potenziamento del parco eolico di Greci-Montaguto" [ID_VIP:4631], facendo seguito alle osservazioni presentate da Ve.la. S.r.l. in data 28/10/2020, si segnala che:

- analoghe osservazioni in merito al progetto, da parte della medesima Ve.la S.r.l., erano state già presentate anche nella prima fase di consultazione in data 02/07/2019;
- la Scrivente ha già trasmesso agli Enti in indirizzo, in data 30/07/2019, un documento (cui si rimanda per maggiori dettagli) con puntuali contro-deduzioni alle osservazioni presentate da Ve.la S.r.l. evidenziando (tra l'altro) che:
 - *la fascia di rispetto citata, pari ad 8 - 10 volte il diametro del rotore, è di natura puramente letteraria, mentre a livello normativo le uniche indicazioni circa le interdistanze da considerare nel posizionamento degli aerogeneratori sono contenute nel paragrafo 3, comma 2 dell'allegato 4 al D.M. 10/09/10;*
 - *anche qualora si possa assumere come scientificamente provata la necessità di mantenere una distanza pari ad 8 - 10 volte il diametro del rotore (di seguito D) per evitare effetti di turbolenza dannosi in termini resa energetica dell'impianto Ve.La, la stessa osservazione può essere mossa verso la Società deducente, la quale nella sua proposta progettuale non ha rispettato tale condizione nei confronti dell'impianto esistente a Greci di proprietà della ERG Wind 4 S.r.l. (già autorizzato nel 1999), rischiando di causare alla stessa un danno economico;*
 - *il layout Ve.La. è caratterizzato da interdistanze minime dall'impianto esistente ERG comprese tra $4\div 6D$ ($D=82m$) secondo le direzioni prevalenti del vento (SW-WSW e NE-ENE), ben inferiori*

ERG Wind 4 srl

Società con unico socio ERG Wind Holdings (Italy) srl, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ERG spa

www.erg.eu

Torre WTC Via De Marini 1
16149 Genova Italia
ph +39 010 24011
fax +39 010 2401490

- ai parametri che proprio Ve.La. cita nelle Sue osservazioni al progetto repowering ERG («8-10 volte il diametro del rotore»), palesando una evidente contraddizione nel proprio modus operandi;
- in termini di interdistanze il parco esistente di Greci di proprietà della ERG Wind 4 S.r.l., in particolare la distanza tra l'aereogeneratore GR04 e la turbina proposta C06 è di 336m, corrispondente a 4,1 diametri ($D=82m$) lungo una delle direzioni prevalenti del vento (NE-ENE). Gli altri casi da evidenziare sono quelli in cui gli aerogeneratori proposti C07 e C08 distano rispettivamente 4,7D dalla turbina eolica GR06 e 4,8D dalla turbina eolica GR07 lungo la stessa direzione prevalente sopra citata;
 - sin dall'anno 2011 ERG Wind 4 S.r.l. (all'epoca denominata IP Maestrale 4 S.r.l.) ha presentato un'istanza alla Regione Campania finalizzata ad ottenere la revoca in autotutela del DD 293/2011 con la quale era stato autorizzato (Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003) il progetto di impianto eolico di Idropadana S.r.l. (autorizzazione poi trasferita/volturata a Ve.La S.r.l. in virtù di atti che al momento non sono noti alla Scrivente);
 - sempre nell'anno 2011, IP Maestrale 4 S.r.l. (oggi ERG Wind 4 S.r.l.) ha poi impugnato la DD 293/2011 con un ricorso dinnanzi al TAR Campania (Salerno), che risulta a tutt'oggi pendente.
 - per quanto rileva in questa sede, si evidenzia che i motivi del ricorso si sostanziano nel fatto che durante l'iter autorizzativo del progetto Idropadana S.r.l. non sono state tenute in debito conto le interferenze di tale impianto con il preesistente impianto di ERG Wind 4 S.r.l. omettendo, tra l'altro, di far partecipare ERG Wind 4 S.r.l. (già IP Maestrale 4 S.r.l.) alle sedute della Conferenza di Servizi successive alla prima e di far effettuare accertamenti tecnici dei pregiudizi rappresentati dalla stessa. Nel corso della valutazione di impatto ambientale del progetto di Idropadana S.r.l., inoltre, si è tenuto conto delle sole caratteristiche del progetto considerate in astratto, ignorando la preesistenza nelle immediate vicinanze di altri impianti eolici (incluso quello di ERG Wind 4 S.r.l.) e omettendo quindi di svolgere la doverosa valutazione degli impatti cumulativi sull'ambiente. Il giudizio dinnanzi al TAR Campania è tutt'ora pendente ed ERG Wind 4 S.r.l. ha recentemente depositato una nuova istanza di prelievo per sollecitare la fissazione dell'udienza di discussione del merito, a valle della quale la DD 293/2011 potrebbe essere annullata;
 - è da dimostrare l'attuale validità:
 - dell'Autorizzazione Unica in possesso di Ve.La s.r.l., dal momento che, secondo il paragrafo 7 Decreto Dirigenziale n. 293 del 24/06/2011 con il quale è stata rilasciata la suddetta AU "I lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.";
 - della prodromica valutazione di impatto ambientale del progetto proposto da Ve.la che, anche qualora per lo stesso non siano intervenute modifiche o aggiornamenti, a distanza di 8 anni sarebbe da ripetere;
 - contrariamente a quanto specificato nell'AU rilasciata, nelle aree dove è presente l'impianto esistente e prevista la realizzazione del progetto di repowering della deducente Società allo stato in essere non vi sia evidenza di attività e/o accantieramenti necessari alla realizzazione del suddetto parco di Ve.la.;
 - la controdeducente ERG Wind 4 s.r.l chiede pertanto di rendere noto il numero di proroghe ottenute nel corso degli anni da Ve.La s.r.l., riportando le cause che hanno portato al rinnovo dell'AU e soprattutto esplicitando se dette motivazioni sono annoverabili come "cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate".

- per i motivi sopra citati ERG ha ritenuto opportuno presentare in istanza il progetto di repowering dell'esistente impianto, per il quale Ve.La. S.r.l. ha presentato opposizione, reputando che l'iniziativa di Ve.La. non abbia concrete possibilità di realizzazione;
- per di più, qualora tale iniziativa dovesse concretizzarsi, apporterebbe perdite energetiche rilevanti non soltanto al progetto di repowering proposto da ERG (in particolare per le nuove postazioni R-GR01, R-GR02 e R-GR03), mettendo a rischio il buon esito dell'iter autorizzativo avviato in Aprile 2019, ma anche gli aerogeneratori già esistenti ed autorizzati nel 1999.

In merito si segnala altresì che, come previsto dal comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **le osservazioni ricevute in data 28/10/2020 sono tardive in quanto presentate a termini scaduti anche rispetto alle ulteriori fasi di consultazione svolte in merito alla documentazione integrativa trasmessa dalla Scrivente e che, comunque, avrebbero potuto essere accettabili "In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione": per tale ragione, le controdeduzioni presentate ex adverso devono essere considerate tamquam non essent.**

Con riferimento a quanto sopra, preme infine sottolineare che la Scrivente sin dall'anno 2011 (all'epoca la Società era denominata IP Maestrone 4 S.r.l.) ha presentato un'istanza alla Regione Campania finalizzata ad ottenere la revoca in autotutela della DD 293/2011 con la quale era stato autorizzato il progetto di impianto eolico di Idropadana S.r.l. (autorizzazione poi trasferita/volturata a Ve.La S.r.l. in virtù di atti che al momento non sono noti alla Scrivente). Sempre nell'anno 2011, IP Maestrone 4 S.r.l. (oggi ERG Wind 4 S.r.l.) ha poi impugnato la DD 293/2011 con un ricorso dinanzi al TAR Campania (Salerno). Il relativo giudizio è attualmente pendente nanti al Consiglio di Stato, con la conseguenza che la valutazione della sussistenza dell'interesse di Ve.La S.r.l. a dedurre nel presente procedimento risulta essere sub iudice.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti,

Il Legale rappresentante
Gianluca Teodori

